CAMERA DEI DEPUTATI N. 3669

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

—

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

Presentato alla Presidenza il 9 ottobre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, nel dichiarare obbligatorio il rilascio, da parte delle amministrazioni di giornali, riviste ed altre stampe periodiche, di apposita quietanza per la riscossione delle somme da esse percepite a titolo di abbonamento o per la inserzione di avvisi pubblicitari, venne introdotto, all'articolo 2, un diritto fisso, di centesimi 20, su ogni quietanza da corrispondersi mediante speciali marche, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani.

In sostituzione di tale diritto sulle quietanze – conglobato con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa, allegato *A*, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 – l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, stabilì un contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nella misura annua di lire 1.000.000, soggetta alla detrazione del 5 per cento per le spese di riscossione ed a revisione per ogni biennio.

In seguito agli aumenti apportati alle aliquote degli articoli 59 e 87 della citata tariffa del bollo, il detto contributo, in dipendenza anche del progressivo diminuito potere di acquisto della moneta, venne successivamente elevato a lire 2.000.000 (articolo 15 del decreto-legge 1° marzo 1945, n. 89), a lire 4.000.000 (articolo 32 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242), a lire 30.000.000 (articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 801) a lire 60.000.000 (decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1951, n. 1189), a lire 115.000.000 (legge 17 aprile 1957, n. 269), sino all'attuale misura di lire 300 milioni per effetto della legge 1° luglio 1961, n. 684.

In considerazione delle aumentate necessità dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale esercita tutte le forme di assicurazione sociale obbligatoria a favore dei giornalisti professionisti, nonchè degli impegni sempre crescenti cui detto istituto deve far fronte per l'agganciamento del trattamento pensionistico alle retribuzioni, che a causa dell'aumentato costo della vita hanno subito continue maggiorazioni, si propone di elevare il contributo annuo a favore del predetto istituto da lire 300 milioni a lire 400 milioni.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 100 milioni, si provvede per l'anno finanziario in corso e per il successivo anno 1972 mediante accantonamento sul fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 del bilancio passivo del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 300 milioni con la legge 1° luglio 1961, n. 684, è elevato a lire 400 milioni.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.